

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO LA CASERMA BERGIA DI TORINO

(C.I.G.) 23247181FB

(C.U.P.) J16E08000140003.

TRA

La Provincia di Torino, C.F. 01907990012, rappresentata dal Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Edilizia Generale Arch. Enrico Bruno MARZILLI, nato a Torino il 18 aprile 1964 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – c.so Inghilterra 7/9, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale

E

l'Arch. Felice LAMBIASE con studio in Torino via Canelli 87/A C.F. LMBFLC61H16L219K - P.I. 05909240011, iscritto all'Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Pianificatori della Provincia di Torino al n. 2984

PREMESSO CHE

con determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Edilizia Generale n.....- 17074/2011 in data/...../2011 è stato conferito all'Arch. Felice LAMBIASE l'incarico professionale di coordinatore per l'esecuzione, ai sensi del D.Lgs 81/2008, delle opere relative al risanamento conservativo della copertura da eseguirsi presso la Caserma Bergia di Torino

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto ne ssun aspetto

- ai lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. 23247181FB e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) J16E08000140003.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce all'Arch. Felice LAMBIASE con studio in Torino via Canelli 87/A l'incarico professionale di coordinatore per la realizzazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008, delle opere relative al risanamento conservativo della copertura da eseguirsi presso la Caserma Bergia di Torino.

Le prestazioni oggetto dell'incarico conferito ai sensi del D.Lgs 81/2008 consistono in quello che è il ruolo e la funzione di coordinatore in fase di esecuzione:

Ruolo e funzione del coordinatore in fase di esecuzione.

1. Il coordinatore deve valutare l' idoneità del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dalla Provincia di Torino, attraverso l' apposizione del proprio visto di approvazione; qualora il coordinatore ritenga necessario integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento, procederà a tale revisione, senza che ciò costituisca titolo per ulteriori compensi.
2. Il coordinatore deve valutare la completezza del POS presentato dall' Appaltatore, per consentire l' accettazione da parte del Responsabile del Procedimento.
3. Il professionista deve garantire una adeguata presenza in cantiere, per tutta la sua durata, al fine del corretto espletamento di tutte le incombenze previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di un immediata risposta e soluzione delle problematiche cantieristiche e salvaguardia della sicurezza. In ogni caso i sopralluoghi in cantiere dovranno essere svolti dal coordinatore con la frequenza ritenuta necessaria in relazione alla natura delle lavorazioni e la trasmissione dei relativi verbali al R.U.P. dovrà avvenire con frequenza non inferiore a dieci giorni.
4. Successivamente all'aggiudicazione l'Impresa può presentare al coordinatore in fase di esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento; il coordinatore deve recepire nel documento le integrazioni proposte, qualora le stesse possano meglio garantire la sicurezza del cantiere, senza che ciò possa dare titolo ad ulteriori compensi da parte della Provincia di Torino.
5. Il professionista dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza e ai principi e alle norme generali di tutela di cui al D. Lgs 81/2008; la redazione dei documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché ai criteri orientativi previsti dall' allegato al CCNL 23/05/1991 per l' edilizia, nonché tener conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell' allegato II al documento U.E. 260/93; eventuali documenti integrativi e/o di variante al piano di sicurezza approvato dovranno essere prodotte in numero quattro copie cartacee e su supporto informatico.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

L'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà una durata corrispondente all'esecuzione dei lavori stessi.

In caso di inadempienza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione dell'opera, si procederà alla revoca dell'incarico.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi **Euro 18.500,63=** così ripartiti:

Onorario	Euro	14.824,22
Contributo Inarcassa 4%	Euro	592,97
IVA 20%	Euro	<u>3.083,44</u>
Totale	Euro	18.500,63

Non e' previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura al compimento dell'incarico nei tempi previsti, e verrà corrisposto in più rate sulla base degli stati avanzamento dell'opera in questione.

Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifici;
- ✓ di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8- Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare il progetto resta di piena ed assoluta proprietà della Provincia, che può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, con la collaborazione dell'incaricato, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, semprechè il progetto stesso non venga modificato sostanzialmente nei criteri informativi essenziali.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, ne' rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 10-Revoca dell'incarico

Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi:

- perdurante assenza dell'incaricato dal cantiere.
- altre ipotesi di inadempimento o ritardo

è ammessa per la Provincia la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell'art. 1373, c. 2 Cod. Civ.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 - Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Via Canelli n. 87/A – Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

L'incaricato

Arch. Felice LAMBIASE

Il Dirigente del Servizio

Progettazione ed Esecuzione Interventi Edilizia Generale

Arch. Enrico Bruno MARZILLI

Il professionista incaricato, Arch. Felice LAMBIASE, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 9, 10 e 11 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

L'incaricato

Arch. Felice LAMBIASE

Il Dirigente del Servizio

Progettazione ed Esecuzione Interventi Edilizia Generale

Arch. Enrico Bruno MARZILLI